



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE E
MERCATI - ASSEGNAZIONI PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 27 DEL 30/07/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI SIA PER LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON ALIMENTARI IN OSSERVANZA ALLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA LIMITATAMENTE AL PERIODO EMERGENZIALE. PERIODO DAL 04/08/2020 AL 30/08/2020

IL SINDACO

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date dell'08,09,11, 22 marzo e 1 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimenti e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 " ha ulteriormente provveduto ad impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ;

- con ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 è stata disposta la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare su tutto il territorio regionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*“ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04- 2020, ha provveduto ad impartire ed a fornire indicazioni sulle misure per fronteggiare l'emergenza;
- con Ordinanza n.532 del 24/04/2020 “*MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ORDINANZA N. 528 DELL'11 APRILE 2020 RECANTE “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”* il Presidente di Regione Lombardia ha disposto la modifica dell'art. 1.2 lettera g della precedente Ordinanza n.528 dell'11/04/2020, consentendo alle Amministrazioni Comunali di individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare determinate misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi;

Preso atto del Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”;

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 ed i contenuti dell'allegato 11 punti 1,4,5,6,7 lett. c) ed 8 e dell'allegato 17 “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle autonome del 16 maggio 2020*”;

Vista l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi del'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto – Legge 25 marzo 2020 n.19;*”

Vista l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi del'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto – Legge 25 marzo 2020 n.19;*”

Vista l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi del'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto – Legge 25 marzo 2020 n.19 e dell'art.1 comma 16 del Decreto- Legge 16 Maggio 2020 n.33;*”

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 576 del 29/06/2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del Decreto-Legge 16 Maggio 2020, n. 33;*”

Vista l'ordinanza Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14/07/2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del Decreto-Legge 16 Maggio 2020, n. 33;

Considerato che le forme di contenimento adottate fino ad oggi sembrano aver ridotto i contagi da COVID-19 sul territorio del Comune di Lodi, come dimostrano i dati forniti dalla Protezione Civile e da Regione Lombardia e che pertanto in conformità ai contenuti della sopra indicata ordinanza regionale si ritiene, per promuovere la ripresa delle attività, di poter riaprire i mercati scoperti presenti sul territorio ove consentire lo svolgimento delle attività ambulanti alimentari e non alimentari;

Visto l'art.18 c.1 lettera b) del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004 in cui si identificano le localizzazioni dei mercati ambulanti nel Comune di Lodi;

Tenuto conto delle misure generali contenute nei dispositivi governativi e regionali, dell'attuale collocazione dei mercati, delle caratteristiche logistiche e tecniche (alimentazioni elettriche) nonché delle dimensioni degli spazi pubblici attualmente fruiti per lo svolgimento dei mercati settimanali, dell'obbligo **del distanziamento laterale tra i posteggi di almeno un metro**;

Sentito il Comandante della Polizia Locale e il rispettivo Ufficio Annonaria, Mercati e Fiere e le Associazioni di Categoria in merito all'individuazione della collocazione dei mercati nelle giornate previste dal regolamento comunale vigente, in rapporto alla conformazione dei luoghi rispetto alle misure di controllo da operare, si è ritenuto di individuare ancora in via sperimentale **dal 04/08/2020 al 30/08/2020**:

- **P.zza della Vittoria** per le giornate di martedì e giovedì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza della Vittoria del martedì e giovedì;
- **P.zza della Vittoria** per le giornate di sabato e domenica, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica;
- **P.zza Omegna** il mercoledì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di P.zza Omegna;
- **P.zza Omegna** il venerdì per il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
- **Viale Italia – Via Piemonte**, nella giornata di martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di Viale Italia – Via Piemonte;

L'orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche.

Preso atto dell'avvenuta individuazione di un appartenente alla polizia locale che ha assunto il compito di "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e per l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dall'Ordinanza Regionale;

Considerato che per la riapertura di predette attività mercatali si dovrà provvedere:

- a) **all'assegnazione temporanea dei posteggi sulla base indicativa delle planimetrie allegare per i posteggi in P.zza Vittoria con l'integrazione di quelli indicati in P.zza Mercato secondo le insindacabili disposizioni della Polizia Locale al fine di rispettare le disposizioni di distanziamento previste dai dispositivi regionali che potranno non coincidere con le posizioni degli spazi normalmente autorizzati funzionali al periodo strettamente emergenziale;**
- b) **al fine di consentire l'esercizio del mercato di martedì, giovedì, sabato e domenica unicamente in P.zza della Vittoria, tutti i Soggetti titolari di concessione di posteggio dovranno ridurre il proprio banco di almeno un metro o secondo le indicazioni della polizia locale al fine di garantire il distanziamento previsto fatta eccezione degli autonegozi delle attività alimentari. Tutti i furgoni non dotati della tenda estensibile che necessariamente è connessa al banco espositivo dovranno scaricare il prodotto in vendita direttamente al banco e successivamente parcheggiare il mezzo presso P.zza Mercato ove saranno riservati degli spazi appositi;**
- c) ad organizzare gli spazi per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- d) al mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- e) a fornire indicazioni all'interno dell'area di mercato dei comportamenti da attuare da parte della clientela a mezzo del posizionamento di cartellonistica ad opera degli ambulanti sul proprio banco espositivo;
- f) obbligo di utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- g) alla messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani in particolare accanto ai sistemi di pagamento elettronici e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- h) a far osservare il distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- i) all'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa, con il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

Considerato che sono a carico del titolare del posteggio:

- la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Visto

- l'art.50 del T.U. D.lgs. n.267/00;
- il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. l'esercizio ancora in via sperimentale per il periodo **dal 04/08/2020 al 30/08/2020**, dell'attività commerciale su aree pubbliche (mercati scoperti), sia alimentare che non alimentare, con le seguenti collocazioni ed articolazioni:
 - **P.zza della Vittoria** per le giornate di martedì e giovedì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza della Vittoria del martedì e giovedì;
 - **P.zza della Vittoria** per le giornate di sabato e domenica, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica;
 - **P.zza Omegna** il mercoledì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di P.zza Omegna;
 - **P.zza Omegna** il venerdì per il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
 - **Viale Italia – Via Piemonte**, nella giornata di martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare e non alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di Viale Italia – Via Piemonte;
3. **che i posteggi nelle aree individuate al p.to 2 siano assegnati sulla base indicativa delle planimetrie allegate per i posteggi in P.zza Vittoria con l'integrazione di quelli indicati in P.zza Mercato secondo le insindacabili disposizioni della Polizia Locale al fine di rispettare le disposizioni di distanziamento previste dai dispositivi regionali che potranno non coincidere con le posizioni degli spazi normalmente autorizzati funzionali al periodo strettamente emergenziale;**
4. **che al fine di consentire l'esercizio del mercato di martedì, giovedì, sabato e domenica unicamente in P.zza della Vittoria, tutti i Soggetti titolari di concessione di posteggio dovranno ridurre il proprio banco di almeno un metro o secondo le indicazioni della polizia locale al fine di garantire il distanziamento previsto, fatta eccezione degli autonegozi delle attività alimentari. Tutti i furgoni non dotati della tenda estensibile che necessariamente è connessa al banco espositivo dovranno scaricare il prodotto in vendita direttamente al banco e successivamente nonché prima dell'inizio dell'attività di vendita, parcheggiare il mezzo presso P.zza Mercato ove saranno riservati degli spazi appositi;**
5. di organizzare gli spazi per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

6. che la prosecuzione delle attività mercatali così come articolate ha carattere sperimentale sino al **30/08/2020** al fine di verificare l'ottemperamento dei protocolli previsti ed il corretto funzionamento dei mercati con riserva dell'Amministrazione Comunale di intervenire con puntuali diversi provvedimenti in caso si verificano criticità o intervengano differenti disposizioni normative regionali o governative;
7. **di limitare gli effetti della presente ordinanza sino a tutto il 30/08/2020 compreso**, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte di Regione Lombardia e del Governo;
8. **che può riprendere l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato di "spunta" solamente in presenza di posteggi autorizzati non assegnati secondo le insindacabili disposizioni della Polizia Locale che terranno conto delle misure cautelative adottate per lo svolgimento dei mercati e secondo le dimensioni degli spazi disponibili;**
9. l'obbligo a far osservare il distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
10. che l'orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
11. che il "Covid Manager" o altro operatore della Polizia Locale che lo sostituirà in caso di assenza, coordini sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e si assicuri dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dall'Ordinanza Regionale e dai dispositivi governativi;
12. di fornire indicazioni all'interno dell'area di mercato dei comportamenti da attuare da parte della clientela a mezzo del posizionamento di cartellonistica ad opera degli ambulanti sul proprio banco espositivo;
13. l'obbligo di utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
14. che sia messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani in particolare accanto ai sistemi di pagamento elettronici e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
15. che sia fatta informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa, con il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
16. che sono a carico del titolare del posteggio:
 - la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020;

DISPONE ALTRESÌ

1. L'invio del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, che è anche incaricato della verifica dell'osservanza della presente ordinanza, alla Prefettura di Lodi ed alla Questura di Lodi.
2. L'invio del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria affinché si facciano promotrici nei confronti dei propri associati al rispetto delle misure in esso contenute ed alla Società Linea Gestioni per il ripristino del Servizio di Spazzamento delle aree mercatali nonché raccolta dei rifiuti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data pubblicazione della presente ordinanza.

Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale